

Deliberazione 6 dicembre 2011 - ARG/gas 178/11

Approvazione delle proposte tariffarie relative ai corrispettivi di trasporto e dispacciamento del gas naturale e del corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas, per l'anno 2012, in attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 dicembre 2011

Visti:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione in legge del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 giugno 2010;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);
- la Parte II del "Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013" recante "Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013" (di seguito: *RTTG*), approvata con la deliberazione ARG/gas 184/09;
- la Parte III del "Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013" recante "Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto di gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013" (di seguito: *RMTG*), approvata con la deliberazione ARG/gas 184/09;
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2009, ARG/gas 192/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 192/09);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 198/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 198/09);

- il Piano di adeguamento tecnologico e di manutenzione degli impianti di misura, trasmesso dalla società Snam Rete Gas S.p.A., in data 30 giugno 2010 (prot. generale A/24218) (di seguito: Piano di adeguamento);
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2010, ARG/gas 218/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 218/10).

Considerato che:

- le società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Gas Plus Trasporto S.r.l., Italcogim Trasporto S.r.l., Energie S.r.l., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l. e SGI S.p.A., hanno presentato, con lettere rispettivamente in data 2 novembre 2011 (prot. generale A/28137 e prot. generale A/28138 del 2 novembre 2011), in data 28 ottobre 2011 (prot. generale A/28023 del 31 ottobre 2011), in data 28 ottobre 2011 (prot. generale A/28406 del 3 novembre 2011), in data 26 ottobre 2011 (prot. generale A/27521 del 26 ottobre 2010), in data 31 ottobre 2011 (prot. generale A/28102 e prot. generale A/28099 del 31 ottobre 2011), in data 28 ottobre 2011 (prot. generale A/27885 del 28 ottobre 2011), in data 27 ottobre 2011 (prot. generale A/27794 del 27 ottobre 2011), in data 28 ottobre 2011 (prot. generale A/28020 del 31 ottobre 2011), come successivamente integrate e modificate con lettere rispettivamente in data 10 novembre 2011 (prot. generale A/29395 e prot. generale A/29317 del 14 novembre 2011), in data 24 novembre 2011 (prot. generale A/30872 del 25 novembre 2011), in data 23 novembre 2011 (prot. generale A/30878 del 25 novembre 2011), in data 14 novembre 2011 (prot. generale A/29404 del 14 novembre 2011), in data 23 novembre 2011 (prot. generale A/30676 e prot. generale A/30678 del 23 novembre 2011), in data 28 novembre 2011 (prot. generale A/30983 del 28 novembre 2011), in data 24 novembre 2011 (prot. generale A/30861 del 25 novembre 2011), in data 23 novembre 2011 (prot. generale A/30671 del 23 novembre 2011) le proposte di cui all’articolo 20 della *RTTG* relative all’anno 2012; e che tali proposte tariffarie sono risultate conformi ai criteri di cui alla *RTTG*;
- la società Snam Rete Gas S.p.A., con lettera in data 28 ottobre 2011 (prot. generale A/28021 del 31 ottobre 2011), come successivamente integrata e modificata con lettera in data 30 novembre 2011 (prot. generale A/31258 del 30 novembre 2011), ai fini dell’adempimento delle disposizioni di cui all’articolo 20 della *RTTG*, ha presentato la proposta tariffaria di cui all’articolo 20 della *RTTG*, relativa all’anno 2012, conforme ai criteri di cui alla *RTTG*.

Considerato inoltre che:

- la società Edison Stoccaggio S.p.A., con lettera in data 28 ottobre 2011 (prot. generale A/27888 del 28 ottobre 2011), ha presentato la proposta di cui all’articolo 20 della *RTTG* relativa all’anno 2012;
- in data 18 novembre 2011, gli uffici dell’Autorità hanno inviato alla società Edison Stoccaggio S.p.A (prot. generale P/30032 del 18 novembre 2011) una richiesta di modifica della proposta tariffaria, chiedendo di applicare, ai fini dell’aggiornamento del corrispettivo unitario variabile CV, il coefficiente di recupero di produttività introdotto con la deliberazione ARG/gas 218/10 al fine

di riallineare, in un periodo di 4 anni, i costi operativi della società al costo medio di settore;

- con lettera del 24 novembre 2011 (prot. generale A/30860 del 25 novembre 2011), la società Edison Stoccaggio S.p.A ha presentato una nuova proposta tariffaria che è risultata conforme ai criteri tariffari di cui alla deliberazione ARG/gas 184/09 ed alle disposizioni di cui al punto 5, della deliberazione ARG/gas 218/10.

Considerato inoltre che:

- l'Autorità, con deliberazione ARG/gas 184/09, ha definito i criteri generali per la regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto;
- l'articolo 2 della deliberazione ARG/gas 184/09 ha previsto l'introduzione, al fine di poter completare gli adempimenti necessari alla riforma del servizio di misura del trasporto gas, di una disciplina tariffaria transitoria di tale servizio, mediante la definizione di un corrispettivo nel quale confluiscono i costi riconosciuti per il servizio di misura delle sole imprese di trasporto;
- il Piano di adeguamento dei misuratori, di cui al comma 8.1 della *RMTG*, predisposto dall'impresa maggiore di trasporto, è attualmente in fase di esame presso il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Autorità per gli aspetti di propria competenza;
- su indicazione degli uffici dell'Autorità, le imprese di trasporto hanno presentato, contestualmente alle proposte tariffarie, di cui all'articolo 20, della *RTTG*, le proposte tariffarie per il corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto per l'anno 2012, applicando i medesimi criteri di cui all'articolo 2, della deliberazione ARG/gas 184/09.

Considerato infine che:

- l'impresa maggiore di trasporto, contestualmente alla proposta tariffaria di cui all'articolo 20 della *RTTG*, ha sottoposto all'approvazione dell'Autorità i coefficienti per l'allocazione agli utenti del trasporto degli autoconsumi, delle perdite e del gas non contabilizzato di cui all'articolo 16 bis della deliberazione n. 137/02;
- ai sensi delle disposizioni, di cui al comma 9.7 della *RTTG*, l'Autorità definisce annualmente il quantitativo di gas a copertura del gas non contabilizzato, tenuto conto delle disposizioni in materia di adeguamento degli impianti di misura; e che per l'anno 2011, i quantitativi di gas a copertura del gas non contabilizzato sono stati definiti pari al valore medio registrato nell'ultimo biennio.

Ritenuto opportuno:

- approvare le proposte tariffarie per il servizio di trasporto e dispacciamento nonché le componenti di ricavo presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Edison Stoccaggio S.p.A., Gas Plus Trasporto S.r.l., Italcogim Trasporto S.r.l., Energie S.r.l., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A.;

- al fine di poter completare gli adempimenti necessari alla riforma del servizio di misura del trasporto gas, prorogare, anche per l'anno 2012, la disciplina transitoria del servizio di misura, di cui all'articolo 2, della deliberazione ARG/gas 184/09;
- in conseguenza di quanto indicato nel precedente alinea, approvare le proposte tariffarie per il corrispettivo transitorio di misura CM^T per l'anno 2012 nonché l'ammontare dei ricavi riconosciuti, presentati dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Edison Stoccaggio S.p.A., Gas Plus Trasporto S.r.l., Italcogim Trasporto S.r.l., Energie S.r.l., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A;
- determinare, per l'anno 2012, i quantitativi di gas a copertura del gas non contabilizzato, considerando il valore medio registrato negli ultimi due anni disponibili;
- approvare la proposta presentata dalla società Snam Rete Gas S.p.A. inerente i coefficienti relativi alle quote di autoconsumo, perdite di rete e gas non contabilizzato da allocare agli utenti del servizio

DELIBERA

1. di approvare le proposte, di cui al comma 20.3, della *RTTG*, presentate dall'impresa maggiore di trasporto per l'anno 2012, aventi ad oggetto i punti di entrata e uscita dalla rete nazionale di gasdotti, come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di approvare le proposte, di cui ai commi 20.2 e 20.3 della *RTTG*, presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Edison Stoccaggio S.p.A., Gas Plus Trasporto S.r.l., Italcogim Trasporto S.r.l., Energie S.r.l., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A. per l'anno 2012, aventi ad oggetto le componenti di ricavo di propria spettanza e le tariffe come riportate nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
3. di prorogare, per l'anno 2012, le disposizioni di cui all'articolo 2, della deliberazione ARG/gas 184/09, ai fini del calcolo del corrispettivo transitorio di misura CM^T ;
4. di approvare la proposta del corrispettivo transitorio CM^T per la remunerazione del servizio di misura svolto dalle imprese di trasporto per l'anno 2012, come riportato nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
5. di fissare, per l'anno 2012, i quantitativi di gas a copertura del gas non contabilizzato in misura pari a 5.341.035 GJ;
6. di approvare la proposta dei coefficienti relativi alle quote di autoconsumo, perdite di rete e gas non contabilizzato da allocare agli utenti del servizio di cui alla deliberazione ARG/gas 192/09, come riportato nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento;
7. di notificare alle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, con sede legale in Via Nazario Sauro 33, 23100 Sondrio, Edison Stoccaggio S.p.A., con sede legale in Foro Buonaparte 31, 20121 Milano, Gas Plus Trasporto S.r.l., con sede legale in Viale Forlanini 17, 20134 Milano, Italcogim Trasporto

S.r.l., con sede legale in Via Spadolini 7, 20141 Milano, Energie S.r.l., con sede legale in Via Sottoripa 7 int. 10-12, 16124 Genova, Metanodotto Alpino S.r.l., con sede legale in Via Bardonecchia 5, 10139 Torino, Netenergy Service S.r.l., con sede legale in Zona Industriale, 86039 Termoli (CB), Retragas S.r.l., con sede legale in via Lamarmora 230, 25124 Brescia, SGI S.p.A., con sede legale in Via della Moscova, 3, 20121 Milano e Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in Piazza Santa Barbara 7, 20097 San Donato Milanese (MI), in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;

8. di approvare la seguente modifica della *RTTG*:
 - a. il comma 20.5 della *RTTG* è sostituito dal seguente comma:
“20.5 La Direzione Tariffe dell’Autorità provvede a comunicare:
 - alla Cassa, i corrispettivi unitari regionali specifici d’impresa approvati ai sensi del presente articolo e le somme che le imprese di distribuzione devono versare ai sensi del comma 4.4;
 - a ciascuna impresa di trasporto, il corrispettivo unitario regionale specifico d’impresa approvato ai sensi del presente articolo”;
9. di pubblicare la presente deliberazione e la *RTTG*, come risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

6 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni